

§. 2.

Attività del capitano del porto nelle contestazioni marittime con gente di marina.

Nelle contestazioni tra gente di marina sopra materie di marina; o la materia è contenziosa, e dipende dal rispettivo Jus delle parti, come per esempio: il danno inferito da uno all'altro bastimento nel porto, le reciproche pretensioni de' capitani con l'equipaggio, o con altri capitani, e simili. Di queste materie se ne lascia al capitano del porto la prima nozione, all'occasione della quale egli procurerà di condurre la controversia ad un amichevole componimento, a cui, non accedendo le parti, potranno sempre promuovere e proseguire la causa nel competente foro; ben inteso, che se l'affare non induce alcuna avaria o riparazione di danni, le disposizioni del capitano del porto dovranno eseguirsi provvisionalmente; o la materia non è fondata sopra qualche Jus delle parti, e dipende semplicemente da' riguardi politici e commerciali, come per esempio: se due bastimenti vogliano ormeggiarsi o legarsi nell'istesso sito o faro; se questo, o quel bastimento volesse la preferenza del carico o discarico, e simili. Queste materie sono rimesse alle disposizioni del capitano del porto, salvo